

A PROPOSITO DI LEGGI REGIONALI INUTILI

Aida Giulia Arabia

Da molti anni il tema della qualità della legislazione è iscritto nell'agenda politica delle Regioni. Molte azioni sono state avviate, tanto resta ancora da fare.

Tra tutte le iniziative programmate e realizzate, quella maggiormente diffusa e generalizzata è il “disboscamento” degli ordinamenti regionali da atti normativi superati, inapplicati e, dunque, inutili. Perché non più coerenti con la nuova distribuzione delle competenze, perché hanno esaurito i loro effetti, perché tacitamente abrogati e, di conseguenza, privi di efficacia. In questa direzione vanno le leggi di semplificazione normativa che intervengono ad abrogare una serie di leggi (e, spesso, anche di regolamenti) o parti di esse, proprio per alleggerire il *corpus* normativo da atti considerati, ormai, desueti. Il meccanismo della legge di abrogazione generale ha portato a una drastica riduzione del numero delle disposizioni regionali vigenti¹, contribuendo a semplificare il sistema e garantendo, sia all'operatore che al cittadino, un più facile reperimento e una migliore conoscenza della regola da individuare e da applicare.

Abrogare le leggi inutili, tuttavia, non vuol dire creare uno spazio per altrettante leggi inutili.

Questo, invece, è quello che ancora avviene in alcuni ordinamenti regionali. Si consideri, ad esempio, il caso della Regione Molise la quale, dopo aver abrogato espressamente 651 leggi², molte delle quali con due distinti provvedimenti – uno plurisettoriale, relativo cioè a leggi di tutti i settori di intervento regionale³ e l'altro settoriale, inerente esclusivamente a materie

¹ Al 31 dicembre 2011, nelle regioni ordinarie risultano abrogate 13.000 leggi, pari al 45,5% del totale di quelle emanate (28.565). Il dato è tratto da A.G. Arabia, *Quantità e qualità della legislazione regionale*, in Camera dei deputati-Osservatorio sulla legislazione, *Rapporto 2012 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*, Roma, 2012, 55.

² Al 31 dicembre 2011, le leggi emanate dalla Regione sono 1.285, quelle vigenti 634. Anche questo dato è tratto da A.G. Arabia, *cit.*

³ Cfr. legge regionale n. 13 del 2010 che ha abrogato 434 leggi e 22 regolamenti.



dello sviluppo economico⁴ – ha emanato una legge (la n. 21 del 2012) in materia di composizione del Consiglio e della Giunta regionale che risulta essere completamente inutile.

Proprio perché le Regioni sono state pioniere rispetto al perseguimento di obiettivi di qualità formale e sostanziale dei testi normativi, desta perplessità una legge regionale, come quella richiamata, che non solo è inutile, come si cercherà di dimostrare nel corso di questa breve nota, ma addirittura illegittima, perché invasiva di ambiti di competenza riservati allo Statuto regionale.

Prima di arrivare alla legge “incriminata” è bene inquadrare il contesto in cui è nata.

La legge in esame si innesta nel meccanismo della vicenda statutaria regionale⁵, ma anche delle misure anti-crisi varate dal Governo nell’ultimo periodo.

Sul finire della legislatura regionale molisana, iniziata nel 2006, secondo la procedura richiesta in Costituzione, si concludeva la fase di approvazione consiliare dello Statuto regionale⁶. La pubblicazione⁷ a fini notiziali sul Bollettino Ufficiale ha reso possibile – tra tante polemiche – l’impugnativa del Governo⁸ davanti alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 63 del 2012, ha rigettato, però, le questioni di legittimità sollevate. Successivamente alle elezioni dell’ottobre 2011, si riapriva la questione relativa al procedimento statutario regionale, dato che ai sensi delle legge regionale n. 36 del 2005 (contenente la disciplina del referendum previsto dall’art. 123, comma 3, Cost.), la procedura sarebbe stata sospesa sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale.

⁴ Cfr. legge regionale n. 31 del 2000 che ha abrogato 55 leggi in materia di artigianato, industria, commercio e agricoltura.

⁵ Per un’analisi dell’interminabile processo statutario molisano, cfr. G.M. Di Niro, *L’attività statutaria, legislativa e regolamentare della Regione Molise (2011-2013)*, in *federalismi.it*, n. 3/2013.

⁶ Avvenuta con deliberazioni del Consiglio n. 184 del 19 luglio 2010 e n. 35 del 22 febbraio 2011.

⁷ Avvenuta il 2 marzo 2011.

⁸ L’impugnativa del Governo ha evitato così l’ipotesi del referendum statutario che, peraltro, si sarebbe dovuto tenere in prossimità delle elezioni regionali.

È a questo punto che la situazione incomincia a ingarbugliarsi. Senza aspettare la pubblicazione della decisione della Corte, il Consiglio regionale, con la legge n. 4 del 2012, abroga la deliberazione legislativa di approvazione in seconda lettura del nuovo testo statutario (n. 35 del 2011), disponendone l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. L'intento della legge era chiaramente quello di bloccare il procedimento statutario anche perché, nel frattempo, era intervenuto il decreto legge n. 138 del 2011 (convertito con legge n. 148 del 2011) che, per contenere i costi della politica regionale, aveva fissato il limite massimo dei consiglieri e dei componenti della Giunta (per il Molise venti consiglieri e quattro assessori).

Pur ammettendo che anche dopo la pubblicazione a fini notiziali sul Bollettino Ufficiale il Consiglio regionale possa revocare o modificare la deliberazione statutaria, l'intervento dell'Assemblea legislativa deve sempre avvenire nel rispetto delle procedure previste dall'art. 123 della Costituzione e mai con semplice legge ordinaria, peraltro non impugnata dal Governo.

Successivamente il Consiglio regionale – forse nella consapevolezza della mancata conformità a Costituzione del suo operato – approva un'altra legge, la n. 7 del 2012, con la quale, modificando la legge n. 36 del 2005, in primo luogo, si auto-riconosce il potere, nel rispetto dell'art. 123 Cost., di modificare o revocare una deliberazione statutaria già approvata, anche dopo la pubblicazione a fini notiziali (art. 1); in secondo luogo, stabilisce – e anche in questo caso non senza dubbi di costituzionalità⁹ – la sospensione delle operazioni relative allo svolgimento del referendum statutario “nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i dieci mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale” (art. 2); infine, interviene ad abrogare la legge n. 4 del 2012, facendo così rivivere la deliberazione statutaria n. 35 del 2011 (art. 3).

Tralasciando di entrare nel merito della costituzionalità di quanto e come disposto sulla sospensione della procedura referendaria, appare più che plausibile affermare che l'obiettivo vero del Consiglio – peraltro legittimato

⁹ Può la legge ordinaria e non lo Statuto disciplinare un aspetto proprio del procedimento statutario?

anche dal Governo che, anche questa volta, non ha sollevato questione di costituzionalità davanti al Giudice delle leggi – sia stato quello di darsi una “copertura” normativa per poter “riaprire” il procedimento statutario.

Il Consiglio regionale, infatti, nonostante l’annullamento delle elezioni, interviene sulla seconda deliberazione statutaria approvata nel 2011 (la n. 35), al fine di modificarla con le procedure aggravate previste dall’art. 123 Cost. (e, a questo punto, dalla legge n. 7 del 2012) approvando così la deliberazione n. 213 del 19 novembre 2012 e, ad intervallo di due mesi, la deliberazione n. 258 del 20 dicembre 2012. Le deliberazioni statutarie prevedono, tra le altre, la riduzione a venti del numero dei consiglieri più il Presidente e a quattro il numero degli assessori (nella deliberazione del 2011 erano, invece, trentuno consiglieri più il Presidente e otto assessori).

L’azione del Consiglio regionale lascia senz’altro perplessi, ma altrettanto è da dire circa la decisione del Governo nazionale, il quale, per ben due volte, non ha ritenuto di ricorrere alla Corte costituzionale pur in presenza di un potere – nel caso in esame, quello di revisione statutaria, che presuppone scelte politiche rilevanti in ordine all’ordinamento e all’organizzazione regionale – esercitato senza un valido titolo di investitura. Erano state, infatti, annullate le elezioni dal TAR Molise e si era in attesa del definitivo pronunciamento del Consiglio di Stato.

L’intervento del Consiglio regionale non si può giustificare nemmeno con la necessità di adeguare l’ordinamento alle disposizioni del decreto legge n. 138 del 2011, già intervenuto in materia di riduzione dei consiglieri¹⁰. Infatti, nello stesso periodo in cui si approvavano le deliberazioni statutarie, veniva emanato il decreto legge n. 174 del 2012 (10 ottobre), convertito in legge n. 213 del 2012 (7 dicembre), col quale si stabiliva che qualora l’adeguamento regionale alle norme del decreto avesse richiesto modifiche statutarie, le Regioni sarebbero dovute intervenire sui rispettivi Statuti “entro

¹⁰ Il decreto sembra riprodurre, con qualche variazione, la legge n. 108 del 1968 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale), abrogata dalla riforma costituzionale del 1999, che fissava anche le soglie massime dei consiglieri regionali. Ma altra cosa era la legge n. 108, adottata in base al testo originario dell’art. 122, comma 1, Cost.; altro è oggi il decreto n. 138 che, inserito in un contesto – quello novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 – presuppone, invece, scelte regionali autonome sul numero dei loro consiglieri. Le Regioni, infatti, avevano iniziato a non tener conto delle soglie previste dalla legge n. 108 già con l’adozione dei primi “nuovi” Statuti ordinari.

sei mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione”. Inoltre, nelle Regioni in cui si sarebbero tenute le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione (caso effettivamente verificatosi nella Regione Molise a seguito dell’annullamento delle elezioni da parte del Consiglio di Stato), il termine di sei mesi sarebbe decorso a partire “dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale” e, in ogni caso, le elezioni sarebbero state indette per il numero massimo di consiglieri previsto in rapporto alla popolazione dall’art. 14 del decreto 138 del 2011. Dunque, per il Molise, venti consiglieri e quattro assessori.

Cinque giorni prima l’emanazione del decreto legge n. 174, il Consiglio regionale approvava la legge regionale 5 ottobre 2012, n. 21¹¹ con la quale, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica e di adeguare l’ordinamento regionale a quanto disposto dall’art. 14 del decreto legge n. 138 del 2011, rideterminava la composizione numerica degli organi regionali e fissava a venti il numero dei consiglieri (ad esclusione del Presidente della Giunta) e a quattro il numero degli assessori che compongono la Giunta. Stabiliva, poi, il decorso dell’efficacia delle disposizioni richiamate a partire dalla legislatura regionale successiva a quella in corso. E lo Statuto? Nessun richiamo è previsto nella legge. Neppure per differirne gli effetti dopo la sua entrata in vigore¹² o dopo l’entrata in vigore di apposita legge di modifica dello Statuto come previsto, ad esempio, da alcune disposizioni della legge finanziaria per il 2012 della Regione Toscana. Ma su questo caso si tornerà nelle conclusioni.

Perché allora una legge simile? Al di là dei vizi di legittimità, peraltro non sollevati, di una legge ordinaria che dispone in materia riservata allo Statuto, quello che emerge con chiarezza, soprattutto alla luce di quanto accaduto successivamente all’emanazione delle due deliberazioni statutarie del 2012, è l’inutilità di disposizioni del genere. Perché non producono effetti, generano confusione e, dunque, malgrado emanate, andrebbero, comunque,

¹¹ La vicinanza delle date fa supporre che la Regione fosse a conoscenza del decreto e che, proprio per questo, volesse battere sul tempo il Governo. Peccato, però, che utilizzi una fonte sbagliata.

¹² Caso, peraltro, ipotizzabile se si trattasse di legge elettorale regionale.

eliminate dall'ordinamento. Se non per illegittimità – e questa sarebbe stata la strada più giusta – almeno per abrogazione.

E pensare che la potestà statutaria delle Regioni aveva già subito un duro attacco da parte della Corte costituzionale la quale, con sentenza n. 198 del 2012¹³, aveva riconosciuto legittime le disposizioni statali del decreto n. 138 che determinavano il numero dei consiglieri (in nome di un non ben applicabile, nella fattispecie, “principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati”)¹⁴ pur essendo, questa, materia legata alla forma di governo regionale di competenza dello Statuto.

Il caso esaminato riporta alla mente quello verificatosi con la nota vicenda dei regolamenti di Giunta emanati a seguito di un equivoco interpretativo della legge costituzionale n. 1 del 1999, per cui le modifiche operate, soprattutto sull'art. 121 Cost., avrebbero immediatamente spostato la titolarità del potere regolamentare in capo all'esecutivo regionale, senza bisogno dell'intermediazione statutaria. In quell'occasione, però, l'intervento della Corte costituzionale rimetteva al nuovo legislatore statutario la scelta organizzativa sulla titolarità del potere regolamentare, lasciando vigenti, nel periodo transitorio, le disposizioni degli Statuti del 1971 che, riproducendo tutte l'art. 121 Cost., attribuivano, invece, la competenza al Consiglio regionale.

Le Regioni, allora, avevano dimostrato molta attenzione nell'adeguare i rispettivi ordinamenti a quanto deciso nella sentenza n. 313 del 2003¹⁵,

¹³ Sulla quale si rinvia ai commenti critici della dottrina e, in particolare, a S. Mangiameli, *La composizione dei Consigli regionali nelle mani del Governo*, in *Giur. Cost.*, 2013, 2869 ss.; M. Olivetti, *Il colpo di grazia. L'autonomia statutaria delle Regioni ordinarie dopo la sentenza n. 198 del 2012*, in *Amministrazione in cammino*; F. Ghera, *Limite della armonia con la Costituzione e le leggi ordinarie dello Stato nella sentenza n. 198/2012 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 4/2012.

¹⁴ Come messo in luce dalla dottrina (M. Olivetti, *op. cit.* 7) “essere egualmente rappresentati” è un principio che in Costituzione è riconosciuto in materia di elezione del medesimo organo con, ad esempio, la previsione del numero dei deputati e dei senatori (con la garanzia di un numero minimo) spettanti a ciascuna Regione e non in materia di “elezione di organi diversi, che rappresentano territori ed elettori diversi”.

¹⁵ Sulla quale si rinvia a M. Luciani, *I regolamenti regionali restano (per ora) ai Consigli*, in *Giur. Cost.*, 2003, 2984 ss.; E. Balboni, *Il ruolo degli Statuti: “l'autonomia è la regola; i limiti sono l'eccezione”*, in *Forumcostituzionale.it*, 2003; V. Coccozza, *Osservazioni in tema di potestà regolamentare dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003*, in *federalismi.it*, 2003; A. Lucarelli, *Forme di governo e potere regolamentare nel regime transitorio regionale*, in *federalismi.it*, 2003; L. Salvemini, *Ulteriori riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 313/2003*, in *federalismi.it*, 2003; N. Lupo, *La*

procedendo a “sanare” i regolamenti di Giunta proprio perché emanati, dal 2000 al 2003, senza titolo di legittimazione all’esercizio del potere.

Le soluzioni adottate dalle Regioni sono state diverse, tanto nei tempi, quanto nell’individuazione della fonte più appropriata per intervenire; tutte, però, nella consapevolezza che la sede naturale per attribuire la potestà regolamentare fosse lo Statuto regionale.

È vero che il Molise – a differenza delle altre Regioni¹⁶ – è intervenuto solo di recente ad adeguare l’ordinamento regionale agli effetti della sentenza n. 313 del 2003, con la legge di semplificazione n. 13 del 2010¹⁷, convalidando una serie di regolamenti (elencati nell’allegato 3), impropriamente emanati dalla Giunta regionale nel periodo di vigenza dell’equivoca interpretazione della legge costituzionale. È altrettanto vero, però, che sia pure con ritardo, la Regione ha mostrato una certa sensibilità verso la salvaguardia di poteri e procedure che solo lo Statuto avrebbe potuto regolare.

Tra l’altro, i regolamenti “convalidati” erano, comunque, attuativi/esecutivi di legislazione che ne prevedeva l’adozione, dunque, avevano

controversa interpretazione della “novella” all’art. 121 Cost. operata dalla legge costituzionale n. 1/1999, in Giornale di diritto amministrativo, 2004, 153 ss.; P. Giangaspero, Statuti regionali ordinari e potere regolamentare regionale, in Le Regioni, 2004, 658 ss.

¹⁶ La prima Regione ad intervenire era stata la Regione Puglia che, dopo avere approvato, il 19 dicembre 2003, una mozione diretta ad impedire alla Giunta l’approvazione di regolamenti in contrasto con lo Statuto, con l’art. 35 della legge finanziaria n. 1 del 2004 provvedeva, però, a sanare (approvandole) solo due deliberazioni di Giunta, concernenti, rispettivamente, il Piano sanitario regionale e il Piano di riordino della rete ospedaliera. A questa iniziativa seguiva, poi, quella del Consiglio regionale della Liguria che, con il regolamento n. 1 del 2004, convalidava tutti i regolamenti (20) emanati dalla Giunta dal 2001 al 2003. La regione Marche, invece, con legge regionale n. 1 del 2004, apportava modificazioni alle leggi regionali, approvate dal 2000 al 2003, contenenti disposizioni attributive del potere regolamentare alla Giunta. Prevedeva, poi, nella norma transitoria della stessa legge, che i regolamenti già emanati restassero in vigore fino a che non fossero stati fatti propri dal Consiglio regionale con propria delibera. Il medesimo procedimento veniva adottato dalle Regioni Lombardia, con legge regionale n. 12 del 2004, e Veneto, con legge regionale n. 23 del 2004. La Regione Lazio, oltre ad aver operato un primo adeguamento della normativa regionale agli effetti della sentenza n. 313 nella legge finanziaria n. 2 del 2004, modificando, all’art. 20, una serie di norme di leggi regionali contenenti rinvii espliciti a regolamenti dell’esecutivo, con due successivi regolamenti del Consiglio (n. 1 del 2004 e 1 del 2005), provvedeva a ratificare i 10 regolamenti di Giunta emanati dal 2000 al 2003. La Regione Emilia-Romagna dedicava una disposizione (art. 55) della legge di riforma del sistema amministrativo regionale e locale (legge regionale n. 6 del 2004) alla convalida dei regolamenti impropriamente emanati dalla Giunta sulla base della legge costituzionale n. 1 del 1999. La Regione Campania risolveva il problema nel 2005: con regolamento n. 3 (che sostituiva la deliberazione consiliare di approvazione dei singoli regolamenti) interveniva a convalidare – forse per eccesso di zelo – ben 82 delibere di Giunta emanate nel periodo successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale più volte richiamata.

¹⁷ Già citata nella nota 3.

una “copertura” legislativa che ne legittimava l’emanazione. Per non parlare, poi, di alcuni Statuti originari che già consentivano al legislatore regionale di affidare alla Giunta “*ogni altra attribuzione*” che non fosse già prevista in via generale dalla Costituzione¹⁸. Era questo, ad esempio, il caso disciplinato dall’art. 39, comma 4, dello Statuto del Piemonte che aveva legittimato la Giunta – con l’avallo di una decisione del TAR¹⁹ – ad emanare regolamenti anche dopo la pronuncia della Corte costituzionale (che, per contro, ha determinato in molte Regioni l’arresto generalizzato dell’esercizio della funzione regolamentare), proprio in virtù di quella clausola residuale secondo la quale tutto ciò che non fosse espressamente attribuito al Consiglio potesse essere esercitato dalla Giunta.

Nonostante tale legittimazione, anche la Regione Piemonte ha ritenuto di affrontare il problema della convalida dei regolamenti nella II norma transitoria del nuovo Statuto, dove espressamente sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati dalla Giunta nel periodo decorrente dall’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 fino all’entrata in vigore della carta statutaria.

Perché assimilare quella vicenda a quella relativa alla legge del Molise n. 21 del 2012? Perché oggi come allora la sede naturale per intervenire sarebbe stata lo Statuto regionale (e, poi, la legge elettorale), come le due ultime deliberazioni statutarie del Molise (quelle del 2012) hanno dimostrato di voler fare. Nel caso della legge richiamata, innanzitutto, si trattava di materia riservata allo Statuto²⁰ ed, inoltre, la medesima competenza era stata intaccata dal Governo centrale con l’avallo della Corte costituzionale. Malgrado questo, la Regione è intervenuta con una legge che resta nell’ordinamento, come più volte ribadito, senza alcuna utilità.

¹⁸ Dando origine al fenomeno dei c.d. “regolamenti travestiti”. La definizione è di A. D’Atena, *Introduzione, Tendenze e problemi della legislazione regionale*, in Camera dei deputati-Osservatorio sulla legislazione, *Rapporto 2002 sullo stato della legislazione*, 227.

¹⁹ Cfr. Tar Piemonte, sez. II, n. 1272/2004, consultabile nel sito dell’*Issirfa* alla voce *Giurisprudenza amministrativa 2004*. La sentenza riguardava la richiesta di annullamento del regolamento n. 11 del 2003 in materia di buoni scuola.

²⁰ La determinazione del numero dei consiglieri, almeno fino alla sentenza n. 198 del 2012, era materia riservata alla fonte statutaria. Cfr. in tal senso le decisioni n. 3 del 2006, n. 4 del 2010 e n. 188 del 2011. Su quest’ultima pronuncia v. G. Tarli Barbieri, *La sent. 188/2011 della Corte costituzionale: un altro tassello nella ricostruzione dei rapporti tra Statuto ordinario e legge elettorale regionale*, in *Le Regioni*, 2012, 281 ss.

Il modo più giusto per eliminarla sarebbe stato una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale, qualora il Governo l'avesse impugnata. Resta, però, nella possibilità della Regione intervenire con un'abrogazione espressa, non fosse altro per non confondere il caso di specie con un tentativo di riconoscere alla legge ordinaria competenze che, sia pur limitate dagli interventi del Governo e della Corte costituzionale – sono, invece, riservate allo Statuto (la fissazione del limite massimo, giustificata in nome del contenimento della spesa pubblica, non impedirebbe – caso puramente ipotetico – alle Regioni di poter disporre, in Statuto, diversamente fino a quel limite).

Come è finita la vicenda? Il Molise è andato sì a votare per venti consiglieri ma non perché lo ha stabilito la legge n. 21 del 2012, bensì perché disposizioni del Governo centrale (da ultimo il decreto legge n. 174 del 2012), dettate in nome del contenimento della finanza pubblica, hanno continuato ad intaccare l'autonomia regionale, incidendo sensibilmente in tema di forma di governo e di principi fondamentali in materia di organizzazione e funzionamento.

La Regione Molise, comunque, non è la sola quanto a leggi o disposizioni inutili. Il caso della Regione Toscana, accennato in precedenza, pur se sotto un aspetto diverso - in quanto incide esclusivamente sulla qualità della legislazione - merita, comunque, una breve considerazione. La Regione, all'art. 151 della legge finanziaria per l'anno 2012 (legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011) interviene – si badi bene con legge finanziaria – a modificare la legge elettorale regionale n. 25 del 2004, riducendo – “a far data dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore di apposita legge di modifica dell'articolo 6 dello Statuto della Regione”²¹ – a

²¹ È prassi della Regione approvare prima la legge elettorale e, poi, differirne gli effetti alla prima elezione successiva all'entrata in vigore dello Statuto. Così era già avvenuto con la legge regionale ora modificata (n. 25 del 2004). Prassi simile si è registrata nella Regione Marche, dove la legge regionale n. 27 del 2004, all'art. 25, ha previsto il differimento degli effetti all'entrata in vigore del nuovo Statuto e, comunque, la non applicazione delle sue disposizioni alle elezioni regionali del 2005. Non è riuscita nello stesso intento la Regione Basilicata che ha visto dichiarata l'illegittimità costituzionale (con sentenza n. 45 del 2011) della legge regionale n. 3 del 2010. La legge modificava, infatti, in misura significativa – e in assenza del nuovo Statuto – il sistema di elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, prevedendo il mero differimento della sua entrata in vigore alla decima legislatura regionale.

quaranta il numero dei membri del Consiglio regionale (più il Presidente della Giunta). Perché tale norma? Anche in questo caso dovendo, comunque, intervenire lo Statuto²², una disposizione simile può solo spiegarsi con il voler anticipare una modifica che produce solo effetti politico-elettorali, trattandosi, esclusivamente, di una disposizione “manifesto”.

Le Regioni probabilmente, e questo vale tanto per il Molise quanto per la Toscana, hanno sicuramente voluto dimostrare di voler contenere la spesa pubblica, incidendo sui costi della politica²³. Nel caso della prima Regione richiamata con una legge completamente inutile (nonché illegittima), come si è cercato di dimostrare; nel caso della Toscana con una disposizione inopportuna tanto per la sede in cui è collocata (la legge finanziaria), tanto perché essendo una norma ad effetti differiti, risulta anch'essa priva di qualsiasi utilità immediata. Entrambe, comunque, a danno della qualità, non solo delle singole leggi e disposizioni, ma dell'intero complesso normativo.

²² La Regione Toscana, infatti, ha approvato in seconda deliberazione la proposta di legge statutaria di modifica dell'art. 6 (nonché degli artt. 9, 14, 31 e 35) dello Statuto. La deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 3 del 23 gennaio 2013 per l'eventuale richiesta di referendum.

²³ Come già alcune Regioni avevano iniziato a fare, ancora prima dell'approvazione del decreto legge n. 138 del 2011. Il riferimento è, ad esempio, alla stessa Regione Toscana (legge statutaria n. 1 del 2010), all'Emilia-Romagna (legge n. 12 del 2009) e all'Umbria (legge n. 1 del 2010), le quali erano intervenute, modificando i loro rispettivi Statuti, per ridurre il numero dei componenti l'Assemblea legislativa.